

## **Il ricorso con cumulo di domande per separazione e divorzio alla luce del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. (dopo Cartabia)**

Articolo di **Luigi Viola**

### **1. Introduzione**

L'art. 473 bis.49 c.p.c., applicabile alle cause introdotte dopo il 28 febbraio 2023, prevede la possibilità per le parti di proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande ad esse connesse<sup>1</sup>.

Esattamente, la disposizione de qua, per ciò che interessa, recita testualmente: *negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.*

### **2. Il significato della novella**

La novella è chiaramente ispirata ad accelerare il rito famiglia, attraverso una semplificazione degli atti strumentali; in questo senso, la finalità dichiarata dalla riforma Cartabia (d.vlo 149/2022) di razionalizzazione delle procedure è salvaguardata.

Alcune precisazioni testuali vanno fatte:

-è scritto "*atti introduttivi*", con la conseguenza che dopo questi non sarà possibile presentare un'aggiunta<sup>2</sup>; si ha decadenza, almeno per ciò che riguarda l'art. 473 bis.49 c.p.c., con i primi atti introduttivi; per questi devono intendersi:

<sup>1</sup> Per approfondimenti, RIZZELLI, *Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, Milano, 2023.

<sup>2</sup> D'altronde, l'atto introduttivo deve essere già completo, non potendosi ammettere alcuna sanatoria; in questo senso [Tribunale Verona, sezione prima, decreto del 16.03.2023](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

- a) il ricorso, relativamente a colui che propone la domanda, ex art. 473 bis.12 c.p.c.;
- b) La comparsa di risposta per il convenuto, ex art. 473 bis.16 c.p.c.;
- è scritto "le parti", con la conseguenza che la possibilità di domanda è riservata a ricorrente e resistente; dovrebbe anche ammettersi che il ricorrente proponga domanda di separazione ed il resistente aggiunga la domanda di divorzio; si ritiene predicabile detta domanda anche nel caso di ricorso congiunto<sup>3</sup>;
  - sono ammesse anche "domande connesse", che in sostanza vuol dire collegate per *causa petendi* o *petitum*, anche in senso pregiudiziale; a titolo meramente esemplificativo, si pensi a domande a tutela dei minori (sul piano patrimoniale e non);
  - le domande aggiuntive (di divorzio e connesse) si attivano (diventano procedibili) decorso "il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale"; trattasi di una sorta di termine legale (con effetto sospensivo); prima del decorso di detto termine, per così dire, la domanda aggiuntiva è sospesa;
  - la separazione resta pregiudiziale al divorzio, dal punto di vista temporale.

### 3. Cumulo di domande

Si ritiene che il Legislatore abbia davvero legittimato la possibilità di presentare con un unico ricorso le domande di separazione e divorzio.

Così depongono, oltre al citato dato testuale, anche:

- la collocazione sistematica dell'art. 473 bis.49 c.p.c. all'interno della sezione seconda chiamata *Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni*;
- la *ratio* della novella, volta principalmente alla costruzione di un rito unico, in un'ottica di razionalizzazione;
- il Ministero della Giustizia ha fornito al personale amministrativo degli specifici "codici oggetto" per separazione consensuale unita a domanda per divorzio congiunto<sup>4</sup>.

### 4. Patti predivorzili?

Per lo più la giurisprudenza<sup>5</sup> ha considerato nullo l'accordo in vista del divorzio,

<sup>3</sup> In tal senso per SIMEONE, *Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti*, in *ilFamiliarista.it*, 2023, non v'è ragione per impedire il risparmio di energie processuali nei procedimenti su domanda congiunta; d'altro canto sarebbe paradossale ammettere il cumulo quando il divorzio è chiesto solo da una parte (nel procedimento contenzioso) e negarlo quando la richiesta proviene da entrambi i coniugi (nel procedimento su domanda congiunta).

<sup>4</sup> Così Tribunale di Vercelli, comunicato del 15.3.2023, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

<sup>5</sup> Si legge in che Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.06.2022, n. 20745, che *gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali*

valorizzando l'illiceità della causa o dell'oggetto; un accordo preventivo, anche in occasione della separazione, poteva influenzare il consenso al successivo divorzio, così colpendo negativamente un diritto indisponibile quale è quello sullo *status*.

Rileva una certa dottrina che potrebbe non essere più valida tale posizione giurisprudenziale, in conseguenza della sopravvenuta normativa.

Si dice<sup>6</sup> che il ragionamento dei giudici di legittimità valeva nel precedente quadro normativo, in cui la domanda di divorzio poteva essere presentata solo una volta decorso il termine (annuale o semestrale) previsto dall'art. 3 l. 898/70.

Il quadro, però, è mutato, con l'introduzione dell'art. 473-bis.49, in forza del quale le parti possono formulare domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, prima del decorso del termine e prima ancora che sia pronunciata la sentenza - anche non definitiva - di separazione personale; viene dunque meno il rischio, paventato dai giudici di legittimità, che una parte presti, al di fuori del processo, con le garanzie che questo porta con sé, un consenso al futuro divorzio non libero, giacché inficiato dai vantaggi patrimoniali che potrebbero ad essa derivare; nel nuovo quadro normativo, lo si ripete, le parti possono chiedere il divorzio direttamente con gli atti introduttivi della separazione<sup>7</sup>.

## 5. Conclusioni provvisorie

Il diritto di famiglia, anzi delle famiglie, viaggia verso il nuovo.

Ora bisognerà vedere quanto le novità siano cosa buona e giusta.

L'art. 111 Cost. impone sì al processo di andare veloce, ma anche di fare bene: il giusto processo è fare bene e presto, costruendo tra questi un legame indissolubile, dove nessuno deve prevalere sull'altro.

---

*esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

<sup>6</sup> SIMEONE, *Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti*, in *ilFamiliarista*.it, 2023, cit.

<sup>7</sup> Sempre SIMEONE.